

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2018
359/2018/R/COM

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 LUGLIO 2018, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE
ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE
ELETTTRICO E DEL SETTORE GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1025^a riunione del 28 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (si seguito: legge 167/17);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con deliberazione 514/2013/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con deliberazione 573/2013/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 205/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 922/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 922/2017/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 922/2017/R/eel, valido a partire dal 1 gennaio 2018 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 923/2017/R/com (di seguito: deliberazione 923/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 172/2018/R/com (di seguito: deliberazione 172/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2018, 339/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 339/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018 364/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 364/2018/R/eel)
- la deliberazione 365/2018/R/gas dell’Autorità 28 giugno 2018 (di seguito: deliberazione 365/2018/R/eel)
- la comunicazione della Sogin prot. 39141, del 19 giugno 2018 marzo 2018 (prot. Autorità 18993 del 19 giugno 2018) (di seguito: comunicazione 19 giugno 2018);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 5818, del 14 giugno 2018 (prot. Autorità 18676 del 15 giugno 2018) (di seguito: comunicazione 14 giugno 2018);
- le comunicazioni della Cassa del 12 giugno 2018 (prot. 18834 Autorità del 18 giugno 2018) e del 13 giugno 2018 (prot. 18835 Autorità del 18 giugno 2018);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.a. (di seguito: GSE), del 13 giugno 2018 (prot. Autorità 19379 del 25 giugno 2018, di seguito: comunicazione 13 giugno 2018);
- la comunicazione del GSE del 18 giugno 2018 (prot. Autorità 18891, del 18 giugno 2018).

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la comunicazione 19 giugno 2018, la Sogin ha trasmesso, all’Autorità, un aggiornamento del piano finanziario 2018, in cui si evidenzia l’esigenza di

- ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 48.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2);
- con la comunicazione 14 giugno 2018, la Cassa ha trasmesso all’Autorità la situazione dei conti di gestione alimentati dalle componenti A_{SOS} e A_{RIM} ; e che alla fine di maggio 2018 le disponibilità finanziarie dei suddetti conti, e della Cassa in generale, risultano adeguate su un orizzonte di breve termine;
 - le proiezioni circa l’andamento delle disponibilità finanziarie dei conti di gestione di cui ai precedenti alinea elaborate dalla Cassa e dal GSE con il coordinamento dell’Autorità, tenuto conto delle previsioni di entrate e uscite dai medesimi conti, ne evidenziano tuttavia un ridimensionamento significativo nei prossimi trimestri, in particolare nel corso del 2019;
 - la descritta dinamica prevista è correlata principalmente con l’andamento previsto delle disponibilità dei seguenti conti:
 - il conto di cui al comma 48.1, lettera b), del TIT (di seguito: conto A3);
 - il conto di cui al comma 48.1, lettera c), del TIT (di seguito: conto A4);
 - il conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 48.1, lettera i), del TIT (di seguito: conto UC7), insieme, relativamente al settore gas, al “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale”, di cui al comma 93.1, lettera a), della RTDG (di seguito: conto RE/RET);
 - con la comunicazione 13 giugno 2018, la Cassa e il GSE hanno trasmesso, all’Autorità, una stima dell’andamento del conto A3 fino alla fine del 2018 (ad aliquote vigenti nel secondo trimestre 2018); e che dette stime prevedono, in relazione agli oneri relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 (elemento A_{3*SOS}), per l’anno corrente una posizione finanziaria positiva del conto medesimo;
 - tuttavia, è prevedibile che il conto A3 possa manifestare nei prossimi mesi un deficit di competenza in relazione all’elemento A_{ESOS} , attualmente dimensionato con un obiettivo di gettito sufficiente ad annullare, entro la fine del 2019, il deficit pregresso di competenza pre 2018, ma non per coprire tutti gli oneri relativi alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza 2018, se troveranno conferma le stime di valore complessivo di agevolazione contenuto nella documentazione tecnica predisposta dal Ministero dello sviluppo economico (relazione tecnica allo schema di decreto di cui all’articolo 19, comma 2, della legge 167/17) lo scorso dicembre; e che, in relazione a tale circostanza, l’Autorità già con la deliberazione 172/2018/R/com ha rinviato a successivi aggiornamenti un eventuale ulteriore adeguamento al rialzo dell’elemento A_{ESOS} , in attesa di disporre di stime più precise a valle della chiusura del portale per la raccolta delle dichiarazioni attestanti la effettiva sussistenza dei requisiti caratterizzanti le imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2018 (ad oggi fissata al 9 luglio 2018 – *cf*r deliberazione 339/2018/R/eel);

- il conto A4 registra un significativo *deficit* pregresso anche in relazione agli effetti della legge 167/17, che ha modificato con effetto retroattivo le modalità di riconoscimento del regime tariffario speciale riconosciuto alla società RFI; e che detta situazione è stata solo in parte mitigata dall'adeguamento in rialzo dell'elemento A_{ARIM} della componente A_{RIM} deciso con la deliberazione 172/2018/R/com;
- per il conto UC7, con la deliberazione 172/2018/R/com, l'Autorità ha rinviato ad una successiva valutazione l'adeguamento al rialzo dell'elemento A_{uc7RIM} della componente A_{RIM} , in particolare a valle del consolidamento della normativa in via di predisposizione da parte delle amministrazioni competenti, predisposizione che risulta ancora in corso; e che tuttavia si stima che già nei prossimi mesi si debba procedere (complessivamente per i conti UC7 e RE/RET) ad una erogazione pari a oltre 2 miliardi di euro;
- quanto sopra indicato porta in evidenza la necessità di un adeguamento al rialzo, nei prossimi trimestri, delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} per garantire l'equilibrio economico e finanziario dei conti di gestione nel corso del 2019.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore gas, fatto salvo quanto già segnalato sopra, nell'ambito delle considerazioni relative al settore elettrico, in merito agli oneri in capo al conto RE/RET;
- peraltro, con la deliberazione 172/2018/R/com l'Autorità ha previsto un adeguamento al rialzo della componente RET (e conseguentemente della componente RE) a partire dal 1 gennaio 2019.

CONSIDERATO CHE:

- negli ultimi mesi si è evidenziato uno scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, in riferimento anche al prezzo dell'energia elettrica;
- tali dinamiche sembrano essere alimentate dalle tensioni sui mercati internazionali delle *commodities* per effetto di una serie di fattori geopolitici internazionali, nonché di specifiche dinamiche e politiche del settore del petrolio e del gas, che stanno innalzando i prezzi a termine del gas (e, di conseguenza, dell'energia elettrica) per il periodo estivo;
- detti andamenti si riflettono sui prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale di tutti i clienti finali nel periodo luglio-settembre;
- in relazione al mercato tutelato dell'energia elettrica, la determinazione delle condizioni economiche, prende a riferimento la stima della media trimestrale del

Prezzo Unico Nazionale (PUN) sulla borsa elettrica, relativa al trimestre oggetto di aggiornamento;

- con la deliberazione 364/2018/R/eel, l'Autorità ha, pertanto, aggiornato per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2018 le condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela, con un significativo aumento rispetto alla medesime condizioni relative al trimestre precedente;
- peraltro, le tensioni registrate sui mercati delle *commodities* non possono che riflettersi sui prezzi dell'energia elettrica anche nel mercato libero;
- l'aggiornamento delle condizioni di tutela per il mercato del gas naturale si basa sulle quotazioni a termine del prezzo del gas naturale, per fornire al cliente un segnale di prezzo corretto e coerente con il costo del servizio;
- con la deliberazione 365/2018/R/gas, l'Autorità ha, pertanto, aggiornato per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2018 le condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela, con un significativo aumento rispetto alla medesime condizioni relative al trimestre precedente.

CONSIDERATO CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti/voci della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo, di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela;
- in particolare, nel settore elettrico, negli ultimi anni gli oneri generali di sistema hanno rappresentato una quota crescente e sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali; e che, in particolare, nel secondo trimestre 2018, la A_{SOS} rappresenta il 19,07% della spesa annua lordo imposte sull'utente domestico tipo servito in maggior tutela, mentre la A_{RIM} il 3,37%;
- il peso delle ulteriori componenti sulla spesa totale annua di gas degli utenti finali risulta meno significativa rispetto a quanto sopra evidenziato per il settore elettrico.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai fini di mitigare gli impatti, di entità straordinaria, dell'attuale congiuntura in merito ai prezzi delle *commodities* energetiche sul costo finale dell'energia elettrica per gli utenti finali del mercato tutelato e del mercato libero, tenuto conto della liquidità attualmente disponibile sui conti di gestione della Cassa, prevedere che, a partire dal 1 luglio 2018:
 - tutte le aliquote della componente tariffaria A_{RIM} siano annullate per tutte le tipologie di utenze, sia domestiche che non domestiche;

- le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh della componente tariffaria A_{SOS} , per tutti gli utenti domestici siano ridotte dell'11% rispetto a quelle in vigore dal 1 aprile 2018;
- tenuto conto dell'andamento previsto della disponibilità finanziaria dei conti di gestione presso la Cassa nei prossimi trimestri, nonché delle esigenze sopra ricordate in relazione ad alcuni conti di gestione, occorrerà definire da parte dell'Autorità un percorso di adeguamento degli oneri generali con il duplice obiettivo di:
 - consentire l'assorbimento del mancato gettito derivante dalla misura di cui al precedente alinea;
 - diluire nel tempo l'impatto di detto percorso sui clienti finali, senza sussidi incrociati tra le diverse tipologie di utenza, in modo che il recupero sia dimensionato, per ogni tipologia di utenza, in funzione del mancato gettito per la medesima tipologia;
- confermare tutti i valori delle ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas.

RITENUTO INFINE NECESSARIO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione, alla Sogin di:
 - 40 milioni di euro entro il 27 luglio 2018;
 - 40 milioni di euro entro 28 settembre 2018a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere dal conto A2

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- 40 milioni di euro entro il 27 luglio 2018;
 - 40 milioni di euro entro 28 settembre 2018
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere dal conto A2.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 luglio 2018, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

- 2.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 luglio 2018, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
- 2.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1 luglio 2018 sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento
- 2.4 I valori delle componenti tariffarie $UC3$ e $UC6$ in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, di cui alla Tabella 7 della deliberazione 923/2017/R/com, sono confermati.
- 2.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , $UC3$ e $UC6$ in vigore a decorrere dal 1 luglio 2018, per il soggetto di cui al comma 37.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.
- 2.6 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , $UC3$ e $UC6$ in vigore a decorrere dal 1 luglio 2018 per i soggetti che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore, di cui alla deliberazione 205/2014/R/eel, sono fissati come indicato nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG_1 , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, di cui alla Tabella 10 allegata alla deliberazione 923/2017/R/com, sono confermati.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, di cui alla Tabella 11 allegata alla deliberazione 923/2017/R/com, sono confermati fino al 31 dicembre 2018.
- 3.3 Il valore della componente CV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, di cui al comma 4.3 della deliberazione 923/2017/R/com, è confermato.
- 3.4 Il valore della componente φ , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, di cui al comma 4.4 della deliberazione 923/2017/R/com, è confermato.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni